

Atto di costituzione

della

Stiftung Eternit-Werke Schweiz

Traduzione - Fa stato il testo originale in tedesco!

1. Nome e sede

Con il nome

Stiftung Eternit-Werke Schweiz

viene costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice Civile svizzero con sede a Niederurnen, Cantone Glarona.

2. Fine e destinatari

Fine della fondazione è l'offerta di prestazioni volontarie in casi di rigore a:

- a) persone affette da malattia professionale provocata dall'amianto riconosciuta dalla Suva che lavorano o hanno lavorato negli stabilimenti di Niederurnen e/o Payerne di Eternit (Schweiz) AG, o ai loro parenti prossimi superstiti (indipendentemente dal loro luogo di residenza); o
- b) persone affette da malattia provocata dall'amianto, particolarmente colpite, o ai loro parenti prossimi superstiti (indipendentemente dal loro luogo di residenza);

che, a causa della malattia provocata dall'amianto, si trovano in condizioni particolarmente svantaggiose, soprattutto sotto l'aspetto finanziario.

I parenti prossimi sono il coniuge superstite o il partner supersite e i figli superstiti delle persone di cui alle lettere a) e b).

Particolarmente colpite ai sensi della suddetta lettera b) sono quelle persone che lavorano o hanno lavorato negli stabilimenti di Niederurnen o Payerne di Eternit (Schweiz) AG, la cui malattia provocata dall'amianto non è tuttavia stata riconosciuta dalla Suva. Particolarmente colpite ai sensi della suddetta lettera b) sono anche quelle persone affette da una malattia provocata dall'amianto che

non hanno mai lavorato negli stabilimenti di Niederurnen o Payerne di Eternit (Schweiz) AG, se esse, o i loro parenti prossimi superstiti dopo il loro decesso, possono dimostrare in modo attendibile un rapporto causale tra la loro malattia e gli stabilimenti di Niederurnen o Payerne di Eternit (Schweiz) AG e le località in cui vi sono tali stabilimenti.

Non sussiste alcun diritto soggettivo alle prestazioni della fondazione.

Per il resto il Consiglio della Fondazione può concretizzare in un regolamento i suoi criteri di controllo delle domande di prestazioni della fondazione.

3. Attuazione del fine della fondazione

Il Consiglio della Fondazione può stabilire in un regolamento le misure idonee ai fini dell'attuazione del suo fine.

Il Consiglio della Fondazione per l'attuazione del suo fine collabora, se possibile e opportuno, con organizzazioni aventi fini o obiettivi **simili**.

4. Patrimonio della fondazione e proventi

La fondatrice destina alla fondazione un importo di CHF 1.250.000. Il patrimonio della fondazione può essere aumentato in qualsiasi momento mediante ulteriori donazioni della fondatrice o di terzi.

Il Consiglio della Fondazione può e deve utilizzare il patrimonio della fondazione e i suoi proventi per il conseguimento del fine della fondazione.

5. Consiglio della fondazione

a) Funzione e composizione

L'organo supermo della fondazione è il Consiglio della Fondazione. È costituito da almeno tre membri e deve essere composto in modo da potere garantire il conseguimento responsabile del fine della fondazione.

I primi membri del Consiglio della Fondazione sono nominati dalla fondatrice. Successivamente il Consiglio della Fondazione si completa e costituisce autonomamente e alla fondatrice spetta il diritto di presentare candidati per

quanto riguarda la nomina di nuovi Consigli della Fondazione e la nomina del presidente (cfr. lett. d).

b) Durata della carica

La durata della carica dei soci del Consiglio della Fondazione è illimitata.

c) Recesso dalla carica

Un membro del Consiglio della Fondazione si ritira dal Consiglio della Fondazione:

- in seguito a una dichiarazione di recesso;
- in caso di decesso o al compimento del 75° anno di età;
- se il Consiglio della Fondazione decide in tal senso per motivi importanti, dove un motivo importante sussiste nel caso in cui il membro in oggetto violi i suoi obblighi fondamentali nei confronti della fondazione o non sia più in grado di esercitare regolarmente la propria carica.

d) Nomine

Il Consiglio della Fondazione nomina nuovi membri e il presidente, prendendo in considerazione i candidati proposti dalla fondatrice. Il presidente informa la fondatrice dell'imminente nomina di un membro (o del presidente) del Consiglio della Fondazione. Dopodiché la fondatrice deve presentare alla fondazione, entro un termine di 30 giorni, la sua proposta per la nomina di un membro del Consiglio della Fondazione.

Qualora la fondatrice, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di presentare entro il termine la sua proposta per la nomina di un nuovo membro del Consiglio della Fondazione, quest'ultimo si completa autonomamente.

e) Funzioni e delega

Il Consiglio della Fondazione conduce le attività della fondazione e ne amministra il patrimonio. Rappresenta la fondazione verso l'esterno.

Il Consiglio della Fondazione ha tutti i compiti che nel presente atto non sono espressamente trasferiti a un altro organo. Compie le azioni necessarie per il

conseguimento del fine della fondazione e decide in particolare le prestazioni della fondazione.

Il Consiglio della Fondazione può delegare totalmente o parzialmente l'amministrazione (compresa l'amministrazione patrimoniale). Non sono delegabili le delibere sulle prestazioni della fondazione, dalle quali non ci si può esimere – ad eccezione della concessione di prestazioni ridotte e urgenti, che il Presidente del Consiglio della Fondazione può decidere autonomamente, in conformità al regolamento – e i seguenti compiti:

- nomina di nuovi Consigli della Fondazione prendendo in considerazione i candidati proposti dalla fondatrice;
- espulsione di membri del Consiglio della Fondazione;
- nomina e revoca dell'Organo di revisione;
- nomina e revoca di un amministratore dei beni;
- designazione della segreteria;
- approvazione del bilancio;
- stipula di contratti per il conseguimento del fine della fondazione;
- regolamentazione della facoltà di firma e rappresentanza per la fondazione;
- segnalazione all'Ufficio del registro di commercio di variazioni nel Consiglio della Fondazione e di cambiamenti delle facoltà di firma;
- richiesta di modifica dell'atto di costituzione o di scioglimento della fondazione presso l'autorità di sorveglianza.

Il Consiglio della Fondazione dirige la fondazione nel rispetto della legge e in conformità all'atto costitutivo, a propria debita discrezione.

f) Costituzione

Dalla cerchia dei membri del Consiglio della Fondazione viene nominato un Presidente, e la fondatrice ha il diritto di presentare candidati. La prima nomina del presidente viene effettuata dalla fondatrice nell'atto di costituzione pubblico. Per il resto il Consiglio della Fondazione si costituisce autonomamente.

g) **Delibere**

Il Consiglio della Fondazione promuove le proprie delibere e compie le proprie scelte con la maggioranza dei voti espressi. Ogni membro del Consiglio della Fondazione ha un voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale il doppio.

Le delibere e le nomine possono anche essere effettuate mediante approvazione scritta di una domanda, purché un membro non richieda la discussione verbale. Le delibere e le nomine effettuate per iscritto sono valide solo se la rispettiva domanda (con l'eventuale documentazione di accompagnamento) è stata consegnata a tutti i membri del Consiglio della Fondazione ed è approvata dalla maggioranza dei suoi membri.

6. Segreteria

Il Consiglio della Fondazione nomina una segreteria. Il Consiglio della Fondazione mantiene occupata la segreteria secondo il lavoro da eseguire.

Il Consiglio della Fondazione stabilisce in un regolamento i compiti della segreteria.

7. Presentazione dei conti e revisione

L'anno d'esercizio della fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2007.

Il Consiglio della Fondazione designa un Organo di revisione esterno ed indipendente per la revisione dei conti della fondazione.

8. Segretezza e ricusazione

Tutti gli organi della fondazione e/o i loro membri sono tenuti a mantenere segreti i fatti riguardanti la fondazione nonché i fatti di cui sono venuti a conoscenza nel corso della loro attività per la fondazione.

È vietata la cessione a terzi (non membri di uno degli organi della fondazione) di atti riguardanti gli affari della fondazione.

Nessun Consiglio della Fondazione può partecipare a procedimenti e delibere nelle quali sono in gioco o toccati in qualsiasi modo interessi personali. Il membro interessato del Consiglio della Fondazione, in un caso del genere, deve ricusarsi.

9. Vigilanza

La fondazione è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente.

10. Riserva di modifica del fine della fondatrice ai sensi dell'art. 86a del Codice Civile svizzero.

La fondatrice può richiedere all'autorità competente al più presto il 1° gennaio 2016 una modifica del fine ai sensi dell'art. 86a del Codice Civile svizzero.

11. Modifiche dell'atto costitutivo e soppressione della fondazione

Il Consiglio della Fondazione ha la facoltà di richiedere all'autorità di vigilanza competente modifiche del presente atto costitutivo, salvaguardando il fine della fondazione.

Se, per qualsiasi motivo, è impossibile conseguire il fine della fondazione, il Consiglio della Fondazione può deliberare la soppressione della fondazione. In caso di soppressione, il patrimonio restante della fondazione deve essere devoluto a istituzioni o organizzazioni aventi un fine uguale o simile. È esclusa la restituzione del capitale della fondazione alla fondatrice o alle persone a questa più vicine.

È fatto salvo l'art. 88 del Codice Civile svizzero.

12. Regolamento della fondazione

Il Consiglio della Fondazione ha facoltà di specificare più dettagliatamente in uno o più regolamenti le clausole suddette del presente atto di costituzione. Il Consiglio della Fondazione può adeguare i regolamenti ad eventuali mutate circostanze, tenendo in considerazione il fine della fondazione.
